



Comune di Andorno Micca

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.43

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019 -

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre per le ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale; al presente punto della riunione sono presenti i Consiglieri Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CROVELLA Davide - Sindaco	Sì
2. TRIVERIO Alberto - Vice Sindaco	Giust.
3. GIANNETTI Veronica - Consigliere	Sì
4. ROSAZZA MINA GIANON Matteo - Consigliere	Sì
5. SANTOMAURO Angelo - Consigliere	Sì
6. TALARICO Massimiliano - Consigliere	Sì
7. MAGENGA Edgardo - Consigliere	Sì
8. BARBERIS Riccardo - Consigliere	Sì
9. PERONI ALESSANDRA - Consigliere	Sì
10. MOTTO Federico - Consigliere	Sì
11. MASTROVITO Antonio - Consigliere	Sì
12. MARTINELLI Francesco - Consigliere	No
13. FONTANELLA Debora Itilia - Consigliere	Giust.
14.	
15.	
16.	
17.	
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Generale Sig. BERNARDINI Dott.ssa Graziella, il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CROVELLA Davide, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, tra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in oggetto.

E' presente in sala l' Assessore esterno Sig.ra Policante Stefania.

OGGETTO:**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019 -****IL SINDACO****PREMESSO CHE:**

l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha previsto l'istituzione a partire dal 2014 dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

l'imposta unica comunale si compone dal 2014 dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

l'art. 1 comma 669 (come modificato dall'art. 1 comma 14 della Legge n. 208/2015) della Legge n. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale (nonché dei fabbricati ad essa assimilati), come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 (mentre rimane soggetta ad imposizione l'abitazione principale "di pregio" classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

I commi 675 e 676 della medesima norma specificano che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

ai sensi del comma 677 il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

il comma 702 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

RILEVATO CHE:

con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna sono state determinate per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU;

ai sensi dei commi 707 e 708 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

CONSIDERATO che con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- l'art. 1 comma 26 della Legge n. 208/2015 ha previsto, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, che per l'anno 2016 venga sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 (la sospensione non si applica in alcuni casi, come ad esempio alla tassa sui rifiuti);
- è stata introdotta per la TASI l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota d'imposta;

RICHIAMATI:

l'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000 come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 il quale prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...) è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di previsione;

la deliberazione di C.C. n. 7 del 26/02/2018, esecutiva, con la quale si approvavano le aliquote TASI per l'anno 2018 come segue:

aliquota di base	0,00 per mille
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze comprese altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, esclusi gli immobili classificati in categoria A/1, A/8, A/9	0,00 per mille
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, assoggettate ad aliquota IMU	0,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

l'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. Di determinare per l'esercizio 2019, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili (confermando quelle del 2018 approvate con atto di C.C. n. 7 del 26/02/2018):

aliquota di base	0,00 per mille
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze comprese altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, esclusi gli immobili classificati in categoria A/1, A/8, A/9	0,00 per mille
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, assoggettate ad aliquota IMU	0,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille

2. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998 entro e non oltre il termine perentorio del 14 ottobre ai sensi dell'art. 1 comma 688 della Legge n. 147/2013 come modificato dall'art. 1 comma 14 della Legge n. 208/2015.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il responsabile del Servizio ECONOMICO - FINANZIARIO esprime PARERE FAVOREVOLE dal punto di vista tecnico e contabile di rilevanza esterna.

Andorno Micca, lì 10/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO – FINANZIARIO
F.to DURIO Dott.ssa Carmen

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Crovella introduce il punto

Indi il Sindaco passa la parola alla Dott.ssa Durio, Responsabile del Servizio Economico Finanziario, che procede all' illustrazione tecnica del punto.

Il Sindaco, effettuate precisazioni, apre il dibattito

Si registra l'intervento del Consigliere Federico Motto il quale dichiara che si può evitare di parlare di non aver fatto lo 0,02 che è proprio il minimo, che si poteva far tanto meglio, la tassazione che dice che al massimo è al 99.99% di quello che consente la legge, non è un importo che avrebbe cambiato le sorti, questo è proprio il minimo, una briciola che non è stata applicata

Il Sindaco Crovella ringrazia e precisa che ovviamente quelle sono sempre cifre che pensano loro

RICHIAMATA la suesposta proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione;

Sulla scorta del parere espresso dal Responsabile di Servizio di attinenza ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii.;

ATTESO l'esito della votazione esperita per alzata di mano nelle seguenti risultanze:

voti a favore: n. 8

voti contrari: zero

voti astenuti: n. 2 (Motto, Mastrovito)

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Di dichiarare, con successiva votazione unanime a favore resa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in ordine alla necessità di provvedere a dar corso al deliberato, stante l'urgente necessità di prosieguo dell'iter amministrativo ai fini di attuazione dei contenuti.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to : CROVELLA Davide

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to : BERNARDINI Dott.ssa Graziella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 57 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per gg. 15 consecutivi con decorrenza dal 24/01/2019.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: BERNARDINI Dott.ssa Graziella

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (Art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: BERNARDINI Dott.ssa Graziella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

il 24/01/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
BERNARDINI Dott.ssa Graziella